

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
Mercoledì 1 luglio 2015

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: di assumere con le seguenti: di sollecitare all'Amministrazione precedente.

2. 1000. Il Relatore.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale per il personale delle Forze armate).

1. L'articolo 1393 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito del seguente:

Art. 1393.

(Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale).

1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. 0100. Il Relatore.